



PROPOSTA DI LEGGE STATUTARIA N. 2/10[^] DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI REGIONALI S. ESPOSITO E V. PASQUA RECANTE:
“MODIFICHE ALLO STATUTO DELLA REGIONE CALABRIA.”

RELATORE: SINIBALDO ESPOSITO

IL DIRIGENTE
F.TO MAURIZIO PRIOLO

IL PRESIDENTE
F.TO SINIBALDO ESPOSITO

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta di revisione statutaria interviene sul Titolo V dello Statuto, dedicato al procedimento di formazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Essa intende rispondere alla sempre più avvertita esigenza di semplificazione normativa e di miglioramento della qualità della normazione, che vengono intese come strumenti di garanzia sia della certezza del diritto, sia dell'efficacia dell'intervento del legislatore.

E' evidente, infatti, che una norma più è chiara, lineare e semplice nei suoi contenuti, più diviene efficace ed aderente agli obiettivi che si pone, perché trova più facile ed univoca applicazione da parte dei suoi destinatari.

Allo stesso modo, assecondare la tendenza alla delegificazione e ricorrere allo strumento dei testi unici significa ridurre progressivamente l'elevato numero di disposizioni legislative accumulate nel corso degli anni, consentendo la più agevole individuazione della norma da applicare al singolo caso concreto.

A differenza degli altri statuti regionali, lo Statuto calabrese non contiene disposizioni che tutelino e promuovano la qualità degli atti normativi.

Ciò probabilmente in quanto la tematica della qualità della legislazione ha acquisito progressivamente maggiore importanza, sia a livello statale sia a livello regionale, soprattutto nell'ultimo decennio, divenendo anche oggetto di alcune pronunce della Corte costituzionale.

Infatti, nonostante risulti difficile individuare un autonomo vizio di legittimità costituzionale collegato alla scarsa qualità di redazione delle norme (non essendo rinvenibile nella nostra Costituzione una norma specifica che disciplini la tecnica legislativa), alcune recenti decisioni della Consulta appaiono orientate a valorizzare gli aspetti in argomento attraverso una combinazione di norme costituzionali (articoli 3, 25, 54, 72 e 97 Cost.), dalle quali si giungerebbe a desumere la sussistenza nel nostro ordinamento di un principio generale di qualità della legislazione (in tal senso, v. da ultimo Corte cost., nn. 70/2013, 8/2013, 128/2008 e 182/2007).

Ulteriore incentivo alla tendenza appena descritta va riconosciuto, inoltre, all'Accordo tra Governo, Regioni ed Autonomie locali in materia di semplificazione e miglioramento della qualità della regolamentazione, stipulato il 29 marzo 2007 in sede di Conferenza unificata, dove si è stabilito di conformare il processo normativo ai principi di qualità della regolazione condivisi in ambito europeo.

La presente proposta, dunque, intende aggiornare il testo statutario, adeguandolo alle richiamate esigenze ed agli altri Statuti regionali di più recente emanazione.

Essa si compone di due articoli:

- l'articolo 1 introduce nello Statuto, dopo l'articolo 43 dedicato alla potestà regolamentare regionale e prima dell'articolo 44 sui Testi unici, l'art. 43 bis rubricato "Qualità della normazione e semplificazione", dove vengono richiamati i principi di chiarezza normativa nella redazione dei testi, tentando di coniugare qualità formale e qualità sostanziale degli atti. In particolar modo, il comma 3 prevede espressamente l'introduzione nei testi legislativi

regionali delle c.d. clausole valutative, quali strumenti (indicati nello stesso Accordo del 2007) atti a consentire al Consiglio regionale di espletare le proprie funzioni di controllo sullo stato di attuazione delle leggi regionali e di adottare eventuali misure correttive o migliorative.

- l'articolo 2 interviene a modificare l'art. 44 dello Statuto, riformulando la precedente disposizione sui testi unici. Tra le innovazioni introdotte, occorre evidenziare la possibilità – contemplata a fini acceleratori – che il testo unico sia redatto direttamente dalle strutture competenti del Consiglio regionale, opzione che si aggiunge ed affianca alla precedente previsione di approvazione di apposita legge di delega alla Giunta da parte dell'organo legislativo per la predisposizione del testo unico. Viene, inoltre, espressamente considerato che i testi unici possano eventualmente contenere modifiche sostanziali di disciplina.

Sempre a fini acceleratori, è stato soppresso il previo parere del Consiglio delle autonomie locali sulla proposta di testo unico, di regola assente anche nelle altre analoghe disposizioni regionali sui testi unici e poco funzionale stante la natura prevalentemente compilativa degli stessi.

Infine, la disposizione è stata aggiornata eliminando la previsione del parere della Consulta statutaria, tuttora vigente nonostante il suddetto organo di garanzia sia stato soppresso a seguito dell'abrogazione dell'articolo 57 dello Statuto ad opera della l.r. 19 gennaio 2010, n. 3.

Art. 1

(Introduzione art. 43 bis)

1. Dopo l'articolo 43 della legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione Calabria), è inserito il seguente:

“Art. 43 bis

(Qualità della normazione e semplificazione)

1. La Regione persegue la certezza del diritto e l'efficacia dei propri atti normativi, promuovendone la qualità, nonché operando interventi di riordino della legislazione nelle materie di competenza.
2. Conformemente ai principi enunciati al comma 1, i testi delle leggi e dei regolamenti regionali sono redatti secondo criteri di chiarezza, organicità e semplicità di formulazione, nel rispetto delle regole di buona tecnica legislativa.
3. Ai fini della verifica della rispondenza delle leggi regionali agli obiettivi prestabiliti e del controllo sullo stato di attuazione delle medesime, nei testi normativi sono inserite clausole valutative, nelle quali sono indicati i tempi e le modalità con cui i soggetti attuatori forniscono al Consiglio regionale le informazioni e i dati utili.
4. Il regolamento interno stabilisce casi, modalità e procedure specifiche per garantire il corretto impiego delle clausole valutative e il rispetto dei principi di cui al presente articolo. Esso, inoltre, può contemplare misure e strumenti ulteriori volti a favorire la valutazione degli effetti delle politiche regionali.”.

Art. 2

(Modifica art. 44)

1. L'articolo 44 della l.r. 25/2004 è sostituito dal seguente:

“Art. 44

(Testi unici)

1. Per le finalità di semplificazione di cui all'articolo 43 bis, il Consiglio regionale provvede a riordinare e coordinare in testi unici le disposizioni relative ad uno o più settori omogenei, individuando i singoli casi tramite apposita delibera.
2. Il testo unico è approvato dal Consiglio regionale con unico voto. Se il testo unico contiene modifiche di carattere sostanziale, il Consiglio si esprime nelle forme ordinarie.
3. Il Consiglio regionale può, altresì, delegare con legge la Giunta regionale a predisporre il progetto di testo unico. In tal caso, la legge di delega indica l'ambito del riordino e del coordinamento, fissa i principi e i criteri direttivi, individua le fonti legislative ed eventualmente regolamentari da raccogliere nel testo unico e stabilisce un termine entro cui la Giunta sottopone il testo all'approvazione del Consiglio, che vi provvede con le stesse modalità di cui al comma 2.

Proposta di legge statutaria n. 2/10[^] di iniziativa dei Consiglieri regionali S. Esposito e V. Pasqua recante:

“Modifiche allo Statuto della Regione Calabria.”

Relatore: Sinibaldo ESPOSITO

4. Se, nel termine di cui al comma 3, sono presentate proposte di legge volte a modificare gli atti normativi oggetto di riordino e coordinamento, esse sono discusse ed approvate solo sotto forma di proposte di modifica della legge di delega alla Giunta.

5. Dalla data di entrata in vigore della legge regionale con cui è adottato il testo unico, tutte le disposizioni legislative e regolamentari in esso contenute possono essere abrogate, modificate o derogate solo da previsioni espresse, che, comunque, devono contemplare esplicitamente l’inserimento della nuova norma all’interno del testo unico.”.